

**COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA**

REGOLAMENTO

**PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI DI STUDIO E DI CONSULTAZIONE.**

Allegato: Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 16/09/2016.

ART. 1

Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 21.2.1976 le seguenti Commissioni:

I Commissione: Affari generali e decentramento; Polizia Urbana; Circolazione e segnaletica stradale;

II Commissione: Programmazione – bilancio – finanze – annona;

III Commissione: Urbanistica e opere pubbliche; patrimoni e demanio;

IV Commissione: Servizi di igiene e sanità – solidarietà sociale - istruzione – cultura – turismo – sport – spettacolo – tempo libero.

ART. 2

Alle Commissioni di cui all'art. 1 vengono attribuite le competenze secondo le materie a fianco segnate:

I Commissione: AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO

- Organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;
- Contenzioso;
- Personale in genere;
- Regolamenti comunali e delle istituzioni comunali;
- Assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;
- Costituzione consorzi;
- Variazione circoscrizione territoriale;
- Creazione istituzioni pubbliche comunali;
- Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti od organismi esterni;
- Elezioni;
- Consigli di quartiere;
- Istituzione di consulte;
- Rapporti tra gli Enti locali, con la Regione, lo Stato e l'Amministrazione;
- Tutti i concorsi e le assunzioni di personale da parte del Comune e delle Istituzioni Comunali;
- Polizia Urbana;
- Circolazione e segnaletica stradale;
- Mercati;
- Altre materie affini ed attinenti.

II Commissione: PROGRAMMAZIONE – BILANCIO – FINANZA

- Programmazione economica;
- Bilancio preventivo;
- Conto consuntivo;
- Storno di fondi;
- Nuovi impegni di spesa, maggiori spese, obbligazioni, mutui;
- Tesoreria;
- Economato;
- Inventari;
- Magazzini e depositi di attrezzi in genere;
- Alienazioni, acquisti di competenza;
- Statistica;

- Tributi;
 - Rapporti con il consorzio industriale, la comunità montana e l'ESA;
 - Artigianato, commercio ed agricoltura;
 - Altre materie affini ed attinenti.
- III Commissione: URBANISTICA – OPERE PUBBLICHE – PATRIMONIO E DEMANIO
- Patrimonio mobiliare ed immobiliare;
 - Demanio pubblico;
 - Piano regolatore ed altri strumenti urbanistici;
 - Piani di lottizzazione;
 - Regolamento edilizio;
 - Piani e programmi di interventi sul campo dell'edilizia abitativa;
 - Edilizia;
 - Espropri;
 - Parchi e giardini pubblici;
 - Verde pubblico in genere;
 - Lavori comunali in economia ed in appalto;
 - Cantieri;
 - Appalto lavori statali, regionali;
 - Cimiteri;
 - Manutenzione strade interne ed esterne, edifici pubblici, comunali ed altri servizi pubblici, rete idrica e fognante;
 - Altre materie affini ed attinenti.
- IV Commissione: SERVIZI DI IGIENE E SANITA' – SOLIDARIETA' SOCIALE
- Problemi igienico – sanitari;
 - Difesa dell'ambiente;
 - Nettezza urbana;
 - Solidarietà sociale ed emigrazione;
 - Assistenza e beneficenza.
 - Problemi scolastici;
 - Edilizia scolastica;
 - Biblioteca, musei, teatri, centri studio;
 - Azienda, turismo e soggiorno;
 - Sport, turismo e spettacolo;
 - Toponomastica;
 - Manifestazioni ricreative e culturali;
 - Altre materie affini ed attinenti.

ART. 3

Ciascuna commissione è composta da non più di 5 consiglieri proposti dal Presidente, all'inizio della legislatura, da sottoporre all'approvazione del Consiglio sulla base di indicazioni dei rispettivi capigruppo con complessivo rispetto della proporzionalità, che dovrà riflettersi nella maggior misura possibile sulle singole Commissioni. Eventuali modifiche nel corso delle legislature potranno effettuarsi con le modalità descritte nel precedente comma.

ART. 4

Ciascun consigliere non può far parte di più di due commissioni.

ART. 5

Il Consigliere eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale e di Vice Presidente cessano, per il periodo in cui esercitano la loro funzione, di far parte delle Commissioni.

ART. 6

I Consiglieri assenti dalle sedute di una Commissione potranno essere sostituiti di volta in volta, su designazione del loro Capogruppo o su loro delega da altro Consigliere, facente parte dello stesso gruppo politico.

ART. 7

Ciascuna Commissione ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti dalla Commissione stessa nel suo seno a maggioranza. Presidente e Vice Presidente non debbono far parte dello stesso gruppo consiliare, restano in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un funzionario comunale della carriera di concetto incaricato dal Segretario Generale.

ART. 8

Il Presidente ed i capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, gli assessori partecipano ai lavori delle Commissioni che abbiano all'o.d.g. materie ad esse delegate.

ART. 9

Hanno diritto al voto i soli componenti eletti o i delegati in loro sostituzione. I consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni, senza diritto di parola.

ART. 10

Le Commissioni per le questioni di studio e di consultazione, Sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascuna commissione e deliberano a maggioranza assoluta dei voti. Le sedute delle Commissioni possono essere trasmesse via streaming sui siti istituzionali, qualora sussistono le condizioni tecniche ed economiche dell'Ente.

ART. 11

Le Commissioni per ogni singolo oggetto di studio o di consultazione o parere da dare, debbono redigere un formale verbale di deliberazione su apposito registro, redatto a cura del rispettivo Segretario e sottoscritto dal Presidente e dallo Stesso Segretario. I verbali deliberati saranno resi pubblici, per estratto o riassunto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, tramite la Segreteria Generale.

ART. 12

Le Commissioni possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri Organi dell'amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti, per tutte le materie indicate nel precedente articolo 2, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

ART. 13

Le Commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti che ne fissano l'o.d.g., il Presidente informa il Sindaco e dirama l'invito ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta. Su richiesta motivata di almeno i 2/5 dei componenti, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione della Commissione, la cui seduta dovrà aver luogo entro 8 giorni, mettendo all'o.d.g. l'argomento richiesto. Resta salva la facoltà del Presidente o dell'Assessore al ramo di fare scrivere all'o.d.g. le questioni da loro ritenute opportune. La seduta della Commissione è valida quando siano presenti la metà più uno, in I convocazione, ed almeno 3 in seconda convocazione da tenersi un'ora dopo.

ART. 14

Tutte le deliberazioni che dovranno formare oggetto di esame del Consiglio saranno preventivamente trasmesse alle Commissioni competente per materia da parte del Segretario generale o da un dipendente comunale sotto la sua direzione. Le commissioni potranno esprimere parere su tutti gli argomenti che saranno posti all'o.d.g.. Tale parere è obbligatorio per la adozione delle deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale previste dallo Statuto del Comune e dalle leggi in vigore (con esclusione del conto consuntivo).

ART. 15

I pareri obbligatori di cui al precedente articolo debbono essere espressi entro il termine perentorio di tre giorni prima della seduta consiliare e, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 24 ore prima della seduta consiliare. Trascorso tale termine è in facoltà del Consiglio di passare direttamente alla trattazione dell'argomento prescindendo dal parere della Commissione o prorogare il termine, su motivata richiesta, proroga che potrà essere accordata una sola volta.

ART. 16

I cittadini possono chiedere, per iscritto, di essere ascoltati dalle Commissioni nei giorni dei lavori delle stesse. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento dei soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire senza alcun compenso.

ART. 17

Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione, la quale, regolarmente convocata, non si sia riunita nella maggioranza dei suoi componenti per tre sedute consecutive. Il Consiglio può dichiarare, inoltre, decaduto ciascun componente di ogni Commissione che, senza giustificazione scritta, non sia intervenuto per tre sedute

consecutive.

ART. 18

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni vanno presentate ai rispettivi Presidente che riferiscono al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione tramite il Presidente del Consiglio, mediante iscrizione all'o.d.g..

ART. 19

I componenti di ciascuna commissione, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni, devono osservare l'art. 176 dell'ordinamento degli Enti Locali già menzionato.

ART. 20

Alle commissioni previste dal presente regolamento possono essere destinate, per il normale disbrigo delle relative pratiche, dipendenti comunali con ordine di servizio del Sindaco sentito il Segretario Generale.

ART. 21

Il gettone di presenza verrà corrisposto al Segretario della Commissione solo nel caso in cui essa si svolga al di fuori dell'orario di servizio.. Ai consiglieri per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari formalmente convocate spetta il gettone di presenza di cui alle leggi vigenti.

Art. 21 bis

Le commissioni possono riunirsi, in via del tutto eccezionale ed in casi straordinari ed urgenti, anche oltre l'orario di lavoro, a discrezione del Presidente, il quale se ne assume la responsabilità.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al richiamato ordinamento Enti Locali.

ART. 23

Il presente regolamento che sostituisce quello modificato con delibera del C.C. n. 112/93, entrerà in vigore dopo la eseguita pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, ai sensi dell'ordinamento degli Enti Locali e dopo l'approvazione dell'organo tutorio.